



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**APPARTIENE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO LA CONTROVERSIA SULLA CANCELLAZIONE DELLA PARTITA IVA**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 16,  
Sentenza del 16/4/2026, n. 6090

**Composizione**

Giudice monocratico G. Di Cecilia

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 421 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ – (Controversie sulla) CANCELLAZIONE – Giurisdizione - Fondamento

**Massima**

La cancellazione della partita IVA disposta ai sensi dell'art. 35, comma 15-*bis*, del d.P.R. n. 633/1972 non integra una misura sanzionatoria né un accessorio del tributo, ma costituisce un provvedimento amministrativo volto alla prevenzione delle frodi fiscali, estraneo al rapporto tributario in senso stretto, con la conseguenza che il contribuente è titolare di una posizione di interesse legittimo e che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo tali atti inclusi tra quelli impugnabili dinanzi al giudice tributario.

**Rif. normativi**

Art. 35, comma 15-*bis*, del d.P.R. n. 633/1972

*ufficiomassimariocpigt@finanze.it*  
*<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

Art. 2 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

**Rif. Giurisprudenziali**

Corte giustizia tributaria di primo grado di Salerno n. 4508/2025  
(CONF.)

Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche n. 279/2023  
(CONF.)

Corte giustizia tributaria di primo grado di Salerno n. 12/2023  
(CONTRA)

Cass. n. 18346 del 2025 (VEDI)

**Anno pubbl.**

2026